

In questo caso, non è possibile viaggiare con mezzi commerciali e si è soggetti alle procedure di quarantena e contenimento previste dal Paese in cui ci si trova.

Tali procedure interessano, con alcune possibili differenze dovute alle diverse normative locali, anche i cosiddetti "contatti" con il soggetto positivo, che sono ugualmente sottoposti a quarantena/isolamento dalle autorità locali del Paese in cui ci si trova e che, a tutela della salute pubblica, potranno far rientro in Italia al termine del periodo di isolamento previsto. Si raccomanda, pertanto, di pianificare con massima attenzione ogni aspetto del viaggio, contemplando anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo all'estero, nonché di dotarsi di un'assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi al COVID-19".

5. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE ED ALLENAMENTI 5.1 GREEN PASS PER ACCESSO ALLE GARE ED ALLENAMENTI

A seguito dell'estensione dell'ambito di applicazione dell'obbligatorietà del Green Pass ai luoghi di lavoro pubblici e privati, prevista dal D.L. 127 del 21 settembre 2021, è stato reso obbligatorio, a far data dal 15 ottobre 2021 ed (al momento) sino al 31 dicembre 2021, per tutti gli atleti di ogni categoria e per tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento di gare ed allenamenti, anche a titolo di volontariato e/o in possesso di contratti esterni, l'essere in possesso di Certificazione Verde Covid-19 in corso di validità da esibire su richiesta dei soggetti verificatori, ad eccezione di quanto sotto riportato.

Anzitutto occorre ricordare che le disposizioni sul Green Pass non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (infradodicenni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della salute. Per tali soggetti, in attesa di un nuovo DPCM che stabilisca le modalità per consentirne la verifica digitale, possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo fino al 30 Novembre 2021. Nel merito di tale esenzione si specifica che, per la categoria G6 sono da ritenersi esclusi solo gli atleti che, con espresso riferimento all'età anagrafica, nell'ambito della stagione agonistica di riferimento non hanno ancora compiuto 12 anni.







Va altresì specificato che il Green Pass non è richiesto per gli accompagnatori dei minori o dei soggetti diversamente abili ai fini della relativa assistenza all'interno degli spogliatoi. In ogni caso, tali accompagnatori, se non in possesso di Green Pass, non potranno sostare all'interno degli ambienti per i quali detta certificazione è richiesta.

Va inoltre sottolineato come il Green Pass non è richiesto per la pratica di attività sportiva e/o per gli allenamenti all'aperto al di fuori dei siti sportivi.

Con riguardo agli allenamenti all'aperto, all'interno dei siti sportivi, alla luce delle cosiddette FAQ pubblicate sul sito del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in considerazione del valore interpretativo da attribuirsi alle stesse, risulta emergere che non vi sia obbligo di Green Pass limitatamente all'attività sportiva di base ed all'attività motoria in genere, come riportato nell'allegato 4 delle relative linee guida emanate dal predetto dipartimento in data 4 ottobre 2021.

Tale certificazione, in base a quanto previsto dai D.L. 52, 105, 111, 127/2021, nonché dall'allegato B del DPCM del 17 giugno 2021, viene rilasciata al fine di comprovare:

- lo stato di avvenuta vaccinazione, sia al termine del ciclo di vaccinazione che dopo la prima dose nel caso dei vaccini a due dosi (Avvenuta vaccinazione);
- la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 (Avvenuta guarigione);
- l'effettuazione di un test molecolare o antigenico con esito negativo al virus SARS-CoV-2;

Il possesso di tale certificazione è obbligatorio al fine di accedere a qualsiasi titolo alle zone gialle e verdi dei siti di allenamento e gara per come definiti e declinati nel paragrafo successivo.

La verifica del possesso delle Certificazioni Verdi Covid – 19 deve essere effettuata secondo le modalità e dagli stessi soggetti indicati nel paragrafo MODALITA' DI VERIFICA DEL GREEN PASS PER ACCESSO DEL PUBBLICO con eventuale utilizzo della delega di cui all'allegato 8.

Tale disposizione vale su tutto il territorio nazionale per tutti gli atleti e soggetti anche di nazionalità estera, siano essi residenti in Italia o all'estero, che debbano accedere a qualsiasi titolo alle zone gialle e verdi dei siti di allenamento e gara per come definiti e declinati nel paragrafo successivo.



